



## **PROGRAMMA ASSICURATIVO PER I CONSULENTI DEL LAVORO**

### **PREMESSA**

B&P Insurance Broker srl, Lloyd's Correspondent-Coverholder, essendo specializzato nello studio e nell'elaborazione di programmi assicurativi completi sia per i rischi dei Professionisti che delle Aziende e degli Enti Pubblici, ha realizzato un programma assicurativo per tutti gli iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro.

Il sopramenzionato programma è così suddiviso:

- 1) Rischi della Responsabilità Civile Professionale
- 2) Rischi del Patrimonio
- 3) Rischi della Persona

Ed esso prevede delle soluzioni innovative che sono progettate con il supporto di assicuratori italiani ed internazionali.

Gli assicuratori che supportano il nostro Programma Assicurativo sono i seguenti:

- 1) **Lloyd's London** per le polizze R.C. Professionali;
- 2) **DAS** per le polizze di Tutela Legale;
- 3) **ARISCOM** per le polizze Globale Ufficio, Infortuni, Invalidità permanente da Malattia e R.C. Professionale;
- 4) **VITTORIA ASSICURAZIONI** per polizze Vita Temporanea Caso Morte e Long Term Care;
- 5) **AXA** per polizze Long Term Care;
- 6) **METLIFE** per polizze Vita Temporanea Caso Morte;
- 7) **ACE EUROPE** per tutte le tipologie di servizi alle aziende, compresi gli Studi Professionali.

Per quanto riguarda le spese mediche per ricoveri in ospedale e/o case di cura e spese specialistiche, compreso le cure dentarie, siamo supportati dalla spett.le **MUTUA TRE ESSE**.



## SCHEDA R.C. PROFESSIONALE

<b>Struttura della polizza Durata e rinnovo</b>	<p>La polizza è in forma Claims Made, quindi assicura le richieste di risarcimento avanzate, durante la vigenza del contratto assicurativo, contro gli assicurati, anche per fatti illeciti verificatisi prima dell'inizio della copertura. La polizza è di durata annuale con tacito rinnovo.</p>
<b>Assicuratori della polizza</b>	<p>Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's e/o altre primarie Compagnie Assicuratrici italiane o estere.</p>
<b>Chi assicura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il professionista singolo iscritto al proprio Albo;</li><li>- L'associazione professionale (L. 1815/1939);</li><li>- La Società tra professionisti;</li><li>- La Società di Servizi;</li><li>- Tutti i dipendenti, praticanti, collaboratori e consulenti.</li></ul>
<b>Cosa assicura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le perdite, delle quali sia tenuto a rispondere l'Assicurato quale civilmente responsabile, per richieste di risarcimento fatte da terzi, compresi i clienti;</li><li>- Costi e spese dell'Assicurato in caso di soccombenza;</li><li>- Costi e spese sostenute dall'Assicurato per attività di difesa o di transazione;</li><li>- Tutte le attività previste dalla legge e dall'ordinamento professionale;</li><li>- Tutte le attività indicate nel questionario.</li></ul>
<b>Massimali assicurati</b>	<p>Tenuto conto della obbligatorietà della polizza R.C. Professionale, il massimale da assicurare deve essere congruo sia per la tipologia di attività svolta che per la salvaguardia del patrimonio dell'Assicurato. Le polizze vanno da un minimo di € 500.000 a un massimo di € 2.500.000</p>
<b>Garanzie previste dalla polizza (a titolo esemplificativo e non limitativo)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sanzioni di natura fiscale comminate ai propri clienti;</li><li>- Atto doloso dei dipendenti;</li><li>- Invio telematico;</li><li>- Normativa antiriciclaggio;</li><li>- Sanzioni di natura contributiva inflitte ai propri clienti;</li><li>- Liquidatore, curatore, perito tecnico;</li><li>- Funzioni di Sindaco/Revisore in Società e/o Enti;</li><li>- Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato controllo gestione;</li><li>- Membro Organismo di Vigilanza;</li><li>- Visto di conformità: massimale € 3.000.000</li><li>- Arbitrato irrituale;</li><li>- Garanzia a favore eredi;</li><li>- Calunnia e diffamazione;</li><li>- Fusioni ed acquisizioni;</li><li>- Perdita documenti;</li><li>- Estensione D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 494/96;</li><li>- Estensione Legge Privacy;</li><li>- Conduzione ufficio.</li></ul>
<b>Limiti Territoriali</b>	<p>Estensione territoriale: tutta Europa</p>



**Franchigie e  
limiti di indennizzo**

Le franchigie previste dalla polizza differiscono in base alla tipologia di sinistro.

Il limite di indennizzo viene previsto soltanto per alcune tipologie di estensione di garanzia.

**Esclusioni  
principali**

- Pagamento di multe, ammende e sanzioni inflitte personalmente all'Assicurato;
- Danni da inquinamento;
- Danni derivanti dallo svolgimento di attività non specificatamente previste dalle leggi;
- Danni per sottoscrizione di Relazione di Certificazione;
- Danni da funzioni di Amministratore in Società;
- Danni derivanti da dolo dell'Assicurato;
- Richieste di risarcimento causate in tutto o in parte a circostanze esistenti prima della decorrenza della polizza;
- Perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione di assicurazioni private.

**Postuma  
per cessazione**

È prevista la garanzia "Postuma" nel caso di cessazione dell'attività per cancellazione dall'Albo e per premorienza dell'Assicurato, con esclusione della radiazione.

Detta postuma deve essere richiesta dall'Assicurato oppure dagli eredi.



## SCHEMA ASSICURAZIONE INFORTUNI

<b>Definizione Infortunio</b>	Per "Infortunio" si intende qualsiasi evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
<b>Compagnia Assicuratrice</b>	ARISCOM s.p.a.
<b>Durata</b>	Annuale con tacito rinnovo
<b>Garanzie previste dalla Polizza (a titolo esemplificativo e non limitativo)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Infortuni professionali ed extraprofessionali;</li><li>- Annegamento, assideramento o congelamento;</li><li>- Asfissia;</li><li>- Guida ed uso di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre;</li><li>- Colpi di sole e di calore;</li><li>- Ernie traumatiche e da sforzo, comprese le ernie discali;</li><li>- Esonero denuncia infermità e difetti fisici;</li><li>- Morte presunta su mezzi pubblici;</li><li>- Rinuncia alla rivalsa (art. 196 c.c.);</li><li>- Colpa grave dell'Assicurato;</li><li>- Esposizione agli elementi (naufragio, atterraggio forzato, perdita d'orientamento);</li><li>- Movimenti tellurici;</li><li>- Rischio volo;</li><li>- Rischio guerra (14 giorni);</li><li>- Danni estetici: massimo risarcimento € 2.500;</li><li>- Tabelle INAIL;</li><li>- Attività sportiva non a carattere professionistico;</li><li>- Equitazione non a carattere agonistico;</li><li>- Validità mondo intero;</li><li>- Lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzi (escluso infarto e colpi apoplettici);</li><li>- Infortuni sofferti in stato di ubriachezza (purché non alla guida di veicoli, motoveicoli o natanti), di malore o di incoscienza;</li><li>- Lesioni subite in occasione di legittima difesa o di atti compiuti per solidarietà umana;</li><li>- Eventi socio politici;</li><li>- Imperizia, imprudenza, negligenza dell'Assicurato;</li><li>- Infortuni subiti in occasione di dirottamento o pirateria aerea;</li><li>- Buona fede;</li><li>- Anticipo indennizzi;</li><li>- Stato di coma.</li></ul>
<b>Franchigia</b>	<p><u>Invalidità permanente da Infortunio</u></p> <p>In caso di sinistro è prevista una franchigia pari al 3% che si annulla al 10%. Franchigia per l'invalidità temporanea per Infortunio: 7 (sette) giorni</p>
<b>Estensione alla Invalidità Permanente da Malattia</b>	Per "Malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.



### **Principali esclusioni**

La sopradetta garanzia prevede le seguenti esclusioni:

- Malattie preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione;
- Malattie mentali in genere;
- AIDS;
- Malattie tropicali;
- Intossicazione conseguente ad alcolismo o all'abuso di psicofarmaci o di stupefacenti.

### **Franchigia IPM**

Nel caso di sinistro la Compagnia Assicuratrice, dopo aver accertato il sinistro con la presentazione di tutta una serie di documentazioni mediche, liquiderà il sinistro come segue:

- Invalidità accertata: 25% liquidazione pari a 0 (zero), cioè pari alla franchigia prevista per detta garanzia;
- Invalidità accertata: 30% liquidazione pari al 10% della somma assicurata;
- Invalidità accertata: 45% liquidazione pari al 40% della somma assicurata;
- Invalidità accertata: 54% liquidazione pari al 62% della somma assicurata;
- Invalidità accertata: 66% liquidazione pari al 100% della somma assicurata.

### **Somme assicurabili**

- Caso morte da infortunio: sino a € 500.000;
- Caso invalidità permanente da infortunio: sino a € 500.000;
- Rimborso spese mediche da infortunio: sino a € 15.000;
- Diaria da ricovero per infortunio: sino a € 100;
- Invalidità temporanea da infortunio: sino a € 75 al giorno;
- Invalidità permanente da malattia: sino a € 400.000;



## SCHEDA ASSICURAZIONE ELETTRONICA

<b>Oggetto della assicurazione</b>	Con la presente copertura assicurativa la Compagnia Assicuratrice si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da un qualsiasi evento accidentale, compreso eventi sociopolitici, terremoto ecc. a condizione che gli Enti assicurati si trovino nelle località indicate in polizza, purché non venga superato il numero di 20 postazioni lavoro.
<b>Cosa assicura</b>	Per “apparecchiature elettroniche” si intende tutte le macchine fisse facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli, compresi cavi, impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione, di condizionamento dedicati, di protezione delle macchine assicurate.
<b>Garanzie e condizioni particolari</b>	<p>Tutte quelle previste dalla Polizza All Risk, compreso alluvioni, incendio, furto totale e furto parziale, rottura accidentale, virus di qualsiasi ceppo, ecc. Inoltre sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Costi di riacquisto di licenze d’uso e programmi;</li><li>- Costi di riacquisto, re installazione, salvataggio, reinserimento, di sistemi operativi, programmi in licenza d’uso, archivi di dati, dati, a seguito di danneggiamento o distruzione informatica che abbia avuto come conseguenza l’arresto, il malfunzionamento, l’incapacità di eseguire le normali attività elaborate precedentemente al verificarsi del sinistro da:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Atto intenzionale doloso di dipendenti oppure di ex dipendenti;</li><li>b) Errore durante la manutenzione della gestione informatica da parte del fornitore o dipendente qualificato;</li><li>c) Atto intenzionale doloso di terzi attuato per vie informatiche dall’esterno;</li><li>d) Danni di virus di qualsiasi ceppo;</li><li>e) Danni avvenuti in occasione di ordinaria manutenzione attuata da parte del manutentore</li></ul></li></ul> <p>Sono inoltre comprese le spese per rimborsi straordinari (Spese Extra).</p>
<b>Esclusioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Enti e software per attività medicali o di analisi, macchinari ed impianti ad uso industriale. Hardware ad impiego mobile. Installazioni esterne ai locali;</li><li>b) Interruzione di fornitura energia elettrica;</li><li>c) Danni da mancata manutenzione;</li><li>d) Ammanco o furto avvenuto senza scasso.</li></ul>
<b>Estensioni di garanzia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Computer portatili;</li><li>b) Danni immateriali diretti ed indiretti (spese extra più perdita di profitto) limitatamente alle seguenti cause:<ul style="list-style-type: none"><li>- Virus, fattori umani, smagnetizzazione, Cyber crime e malware, interruzione di trasmissione telematica, frode informatica</li></ul></li></ul>
<b>Durata</b>	Annuale con tacito rinnovo
<b>Compagnia Assicuratrice</b>	ACE Europaen Group Limited



## SCHEMA POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE

### Premessa:

per quanto riguarda la tematica relativa “Rimborso Spese Mediche” abbiamo concordato il seguente “Piano Sanitario”

<b>Prestazioni previste</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Grandi interventi chirurgici;</li><li>- Ricoveri in Day e Surgery Hospital e interventi;</li><li>- Ricoveri con degenza notturna;</li><li>- Interventi ambulatoriali;</li><li>- Visite specialistiche;</li><li>- Esami di Alta Diagnostica;</li><li>- Trattamenti fisioterapici ed Oncologici;</li><li>- Specialistiche pre e post ricovero;</li><li>- Trasporto ambulanza;</li><li>- Applicazione di protesi;</li><li>- Ricoveri fisioterapici riabilitativi non a seguito di intervento chirurgico;</li><li>- Terapie oncologiche;</li><li>- Cure dentarie;</li><li>- Pagamento del ticket;</li><li>- Diaria sostitutiva in caso di ricovero ospedaliero in Ospedale pubblico.</li></ul>
<b>Durata</b>	3 (tre) anni con possibilità di durata Vita Intera.
<b>Strutture convenzionate</b>	Ampio circuito di Case di Cura convenzionate, con rimborso diretto.
<b>Questionario anamnestico</b>	È obbligatoria la compilazione di un questionario e di un modulo dei dati anagrafici.
<b>Carenze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per infortunio: no carenza;</li><li>- Per parto/aborto: 12 (dodici) mesi;</li><li>- Per malattia: 30 (trenta) giorni;</li><li>- Per malattie progressive, recidivanti e croniche: 36 (trentasei) mesi.</li></ul>
<b>Garanzia assistenza</b>	Informazioni su strutture e servizi sanitari, anche per cure dentarie.
<b>Estensione territoriale</b>	Mondo intero



## SCHEDA GRAVI MALATTIE

**Premessa:**

con la presente polizza esiste la possibilità di prevedere diversi livelli di copertura (Silver – Gold – Platinum) in base ai massimali prescelti.

<b>Malattie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Infarto</li><li>- Ictus</li><li>- Cancro</li></ul> Con possibilità di incremento del numero di gravi malattie.
<b>Spese mediche</b>	Rimborso spese mediche per visite specialistiche connesse alla diagnosi della malattia.
<b>Assistenza</b>	Centrale operativa h24 a disposizione per consigli sui primi interventi da effettuare: <ul style="list-style-type: none"><li>- Consulenza specialistica di un oncologo o di un cardiologo;</li><li>- Organizzazione e prenotazione visite specialistiche;</li><li>- Informazioni;</li><li>- Accesso preferenziale.</li></ul>
<b>Compagnia Assicuratrice</b>	ACE European Group Limited





## SCHEMA ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE

### **Premessa:**

la presente polizza prevede una copertura in caso di premorienza, per qualsiasi causa, dell'Assicurando.

<b>Età dell'Assicurando all'ingresso</b>	Minimo: 18 (diciotto) anni Massimo: 75 (settantacinque) anni
<b>Età massima a scadenza</b>	75 (settantacinque) anni
<b>Durata</b>	Annuale con tacito rinnovo
<b>Oggetto della assicurazione</b>	La polizza vita Temporanea Caso Morte assicura un capitale predeterminato, il quale, in caso di premorienza, viene pagato agli eredi legittimi e/o testamentari.
<b>Capitale assicurato</b>	Esso parte da un minimo di € 50.000
<b>Premio</b>	Annuale, determinato in base all'età dell'Assicurando ed anche al suo stato di salute.
<b>Compagnia Assicuratrice</b>	METLIFE e VITTORIA Assicurazioni



## SCHEMA ASSICURAZIONE “LONG TERM CARE”

### **Premessa:**

la sopramenzionata polizza prevede la copertura delle spese che si debbano sostenere in seguito alla perdita “dell’autosufficienza” per infortunio, malattia o vecchiaia.

<b>Definizione</b>	Per “non autosufficienza” si intende una incapacità totale e permanente, dovuta ad invalidità e/o ad un deficit cognitivo che comporti: - L’impossibilità di compiere autonomamente le attività di vita quotidiana; - La necessità della presenza fisica e l’assistenza costante di un’altra persona.
<b>Prestazioni</b>	Rendita assicurata mensilmente: minimo € 500 massimo € 2.500 la prestazione di “non autosufficienza” viene erogata nel momento in cui esista l’impossibilità di compiere in autonomia almeno 3 (tre) su 4 (quattro) delle attività elementari della vita quotidiana, cioè: 1) Vestirsi e svestirsi; 2) Andare in bagno ed usarlo; 3) Alimentarsi; 4) Spostarsi.
<b>Durata</b>	Vita intera
<b>Età dell’Assicurato</b>	Minimo: 18 (diciotto anni) Massimo: 70 (settanta) anni
<b>Premio</b>	Annuale con tacito rinnovo
<b>Questionario</b>	È prevista la compilazione di un questionario sanitario.
<b>Carenza</b>	1) Per infortunio: nessuna carenza; 2) Per malattia: 1 (uno) anno di carenza; 3) Per malattie nervose o mentali (es. Parkinson, Alzheimer): 3 (tre) anni di carenza.
<b>Franchigia</b>	Viene prevista per un periodo di 3 (tre) mesi dalla data in cui si è verificato l’evento, durante il quale la Compagnia non effettua il pagamento della prestazione assicurata.
<b>Compagnia Assicuratrice</b>	AXA Assicurazioni



## SCHEDA ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

<b>Oggetto della Assicurazione</b>	Con la presente polizza si assicurano tutte le spese legali e peritali, compreso l'arbitrato, sino alla concorrenza del Massimale assicurato per la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di libero professionista regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale e delle altre persone assicurate nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in polizza.
<b>Massimale assicurato</b>	Da € 21.000 a € 50.000 per sinistro Illimitato per anno assicurativo
<b>Durata</b>	Annuale con tacito rinnovo
<b>Spese legali previste</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;</li><li>- Per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;</li><li>- Di giustizia;</li><li>- Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;</li><li>- Conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;</li><li>- Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;</li><li>- Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;</li><li>- Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;</li><li>- Degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;</li><li>- Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultimo.</li></ul> <p>Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Le spese per l'assistenza di un interprete;</li><li>- Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;</li><li>- L'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.</li></ul>
<b>Garanzia base</b>	La Tutela Legale si sostanzia nella: <ol style="list-style-type: none"><li>a) Difesa legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.</li><li>b) Difesa legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine</li></ol>

- penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) Difesa legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
- d) Difesa legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite massimo di € 500. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
- e) Difesa legale per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000. a titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto legislativo n. 80/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
  - Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
  - Decreto legislativo 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
  - Decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
  - Decreto legislativo 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esonero delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza.
- f) Difesa legale nel caso in cui il Contraente debba presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte del proprio Ordine professionale/Autorità, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. La tutela vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado.



## **Estensioni di garanzia**

### **Anticipo spese penale doloso**

Nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, la Società provvederà all'anticipo delle spese, nel limite della somma di € 3.000, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Società richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

### **Spese di resistenza**

Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso Terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.

### **Pacchetto contrattuale**

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per:

- Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazione di servizi;
- Controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- Controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.

### **Vertenze contrattuali con i clienti**

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di cinque denunce per anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

## **Esclusioni**

La garanzia è esclusa per:

- Danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- Fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- Materia fiscale, tributaria e materia amministrativa che abbiano per oggetto la gestione della propria attività, salvo dove espressamente previsto nelle condizioni particolari richiamate in polizza;
- Controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto dalle condizioni particolari richiamate in polizza;
- Controversie e procedimenti riferibili a beni immobili di versi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- Vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente indicato nelle condizioni particolari richiamate in polizza;
- Controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e



alla costruzione di beni immobili;

- Vertenze col proprio datore di lavoro, salvo dove espressamente previsto nelle condizioni particolari richiamate in polizza;
- Vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- Controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.

**Estensione territoriale**

Validità tutta Europa

**Compagnia  
Assicuratrice**

DAS